



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Leonardo Da Vinci"
AD ORIENTAMENTO MUSICALE

Via Vespucci, 9 – 20090 CESANO BOSCONI (MI)
Tel. 02/4501218 – 4583574 - www.icsdavinci.edu.it
E-Mail: MIIC8ET00X@istruzione.it – PEC: MIIC8ET00X@pec.istruzione.it
C.F. 80124550155 - Codice Meccanografico MIIC8ET00X
Ambito territoriale LOM00000025 - Distretto 073



Cesano Boscone, 29/11/2021

Circ. n. 100

A tutto il personale scolastico
Ai referenti covid-19
Ai delegati alla verifica del green-pass attraverso app VerificoC19

Al sito area news e covid-19

OGGETTO:

- **D.L. 172 DEL 26/11/2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", VACCINAZIONE PERSONALE SCOLASTICO.**
- **CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 53922 DEL 25/11/2021: proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19.**

In merito al primo punto in oggetto, si invita tutto il personale scolastico a procedere tempestivamente con l'espletamento del vaccino anti SARS-CoV-2 e al richiamo vaccinale, in quanto si applica a tutto il personale scolastico (ai sensi dell'art. 2, c. 1 e c.1°, del D.L. 172 del 26/11/2021):

L'OBBLIGO VACCINALE AL PERSONALE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE.

"Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2 [...], da adempiersi per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19[...] si applica anche al personale scolastico".

PERTANTO, LA TERZA DOSE DI RICHIAMO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA NON PRIMA CHE SIANO TRASCORSI 5 MESI DALLA SECONDA DOSE ED ENTRO IL TERMINE DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19, CHE È ORA DI 9 MESI (QUINDI TRA I 5 E I 9 MESI DALLA SECONDA DOSE).

Inoltre, ai sensi del C.2 del suddetto articolo,

"LA VACCINAZIONE COSTITUISCE REQUISITO ESSENZIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DEL COMMA 1".

Ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.L. 172, il Dirigente Scolastico "verifica immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale (acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)", OVVERO, ATTRAVERSO APP VERIFICOC19.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il Dirigente Scolastico invita, senza indugio, l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito**:

- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di **documentazione attestante la richiesta di vaccinazione**, il Dirigente Scolastico invita l'interessato a **trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente Scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e informa immediatamente l'interessato con comunicazione scritta.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

I dirigenti scolastici provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoiPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA IN VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE È PUNITO CON SANZIONE AMMINISTRATIVA E RESTANO FERME LE CONSEGUENZE DISCIPLINARI SECONDO I RISPETTIVI ORDINAMENTI DI APPARTENENZA.

LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DAL COMMA 1 DEL CITATO ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE N. 19 DEL 2020 È STABILITA NEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO 600 A EURO 1.500.

In merito al secondo punto in oggetto, si informa il personale scolastico che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

In caso di certificazione di esenzione dall'obbligo vaccinale, le stesse **devono essere consegnate tempestivamente al Dirigente Scolastico** e devono rispettare quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021. Non saranno infatti accettate, né ritenute idonee le certificazioni che si discostano da quanto stabilito dal Ministero della Salute.

Tutto il personale scolastico è tenuto ad attivarsi per rispettare la normativa suddetta e per ottemperare all'obbligo vaccinale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa *Nicolina Giuseppina Lo Verde*

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993